




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0006322 - 15/10/2014 - USCITA**  
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 15 OTT. 2014

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Milano**  
**C.so Europa, 11**  
**20122 Milano**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 201/2014\_Incompatibilità\_Società\_di\_servizi.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 5 agosto nella quale l'Ordine chiede chiarimenti in merito ai parametri indicati nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 ai fini dell'individuazione del carattere di strumentalità delle società cd. di servizi. In particolare si chiede di sapere se e in che misura rilevi quanto fatturato dalla società di servizi al professionista (ad es. per utilizzo delle strutture, della segreteria, delle attrezzature informatiche etc.) ai fini del confronto tra i rispettivi ricavi/compensi.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*.

Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi, infatti, il concreto svolgimento dell'attività d'impresa; ciò che risulta incompatibile con l'esercizio della professione è l'esercizio dell'impresa (intesa come gestione dell'impresa) svolto per conto proprio, ossia l'amministrazione effettuata a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio<sup>1</sup>.

Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa "... in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ...".

<sup>1</sup> Come evidenziato nel citato comma 2 dell'art. 4, in deroga a tal previsione si consente l'amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni. Tale disciplina rispecchia l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, Sez. lav., 21 novembre 1987, n. 8601) secondo il quale l'attività di impresa (intesa come gestione dell'impresa) non è incompatibile con l'esercizio della professione qualora l'amministrazione si configuri come mero incarico professionale. Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, va ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria competenza professionale, in contrapposizione, come già evidenziato, con l'amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.

In particolare, relativamente alle società di servizi, le Note interpretative hanno precisato che l'incompatibilità è senz'altro esclusa qualora tale società<sup>2</sup> abbia come unico cliente il professionista stesso<sup>3</sup>. In tal caso infatti, è di tutta evidenza il carattere di strumentalità della società in favore dell'attività del professionista. Laddove invece la società avesse anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione si avrebbe solamente nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso riferibile.

Come può osservarsi, le note interpretative hanno evidenziato che il carattere di strumentalità della società deve essere verificato solo qualora vi siano, in qualità di clienti della stessa, anche soggetti terzi diversi dal professionista.

Qualora, dunque, la società abbia come clienti anche soggetti terzi rispetto al professionista si può ritenere ammissibile che il confronto tra i due fatturati (quello individuale del professionista come sopra individuato e la quota parte di fatturato della società a questi imputabile) sia effettuato 'scorporando' quanto fatturato dalla società al professionista per servizi da questi offerti attinenti all'uso delle strutture, della segreteria e attrezzature informatiche della società, considerato che i ricavi di tale attività possono essere sicuramente considerati strumentali all'attività del professionista stesso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri.

<sup>3</sup> Vd. Note cit., par. 4.2, pag. 22.